IMMIGRAZIONE E SICUREZZA URBANA

CEDUS

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
Firenze



ARGOMENTI DEL SEMINARIO

- DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
 procedimenti in materia di protezione
 internazionale, nonché per il contrasto
 dell'immigrazione illegale.» così come
 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
 aprile 2017, n. 46
- DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.» così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

DUE TEMI IMPORTANTI

IMMIGRAZIONE

SICUREZZA URBANA



UN PLAUSO E UNA CRITICA

- riprendendo le parole del Ministro dell'Interno Minniti, si tratta dell'unica strada «...in grado di declinare le politiche della sicurezza in chiave moderna, democratica, e inclusiva. Dunque rinunciando a declinarla solamente come ordine pubblico»
- uso della decretazione d'urgenza per una materia strutturale, l'ennesima toppa sul puzzle delle norme sull'immigrazione. In particolare critica l'ANM sul D.L. 13/2017, tant'è che in fase di conversione in legge ha subito modifiche

D.L. 13/2017

inserito 19bis e 21 bis

25 articoli 4 capi Istituzione sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione

3

Semplificazione e efficienza procedure Commissioni territoriali

2

Accelerazione procedure di identificazione e definizione posizione giuridica cittadini non EU e contrasto immigrazione illegale e traffico di migranti

1

Disposizioni finanziarie transitorie e finali



Capo I – art. 1 e 2

- si istituiscono le **sezioni specializzate dei Tribunali**, stabilendone le sedi (inizialmente 14, dopo la conversione presso ogni sede di Corte d'Appello)
- si stabilisce che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti fra i magistrati dotati di specifiche competenze fra cui la conoscenza dell'inglese (in fase di conversione anche il francese)
- all'organizzazione provvede il CSM
- si prevede un sistema formativo, e si stanziano per «lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate» solamente euro 6.785 (!) poi portati a 12.565 (!!)



COMPETENZE SEZIONI SPECIALIZZATE

controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento e per i provvedimenti di convalida

controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari

controversie in materia di riconoscimento dello stasto di apolidia

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale

AGGIUNTA IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE



 inserimento di un comma 4 bis che prevede che le sezioni specializzate debbano giudicare in composizione collegiale sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale



Capo I – art. 4 e 5

- si stabilisce la competenza territoriale di ogni sezione (competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato salvo per quelle di apolidia, competente quella di residenza)
- si stabilisce che nelle materie di cui all'art. 3 «le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.» (art. 5)



- I Capo II titola enfaticamente «Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova»
- con l'art. 6, di non certo facile lettura, modificato in sede di conversione inlegge si modifica il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE norme riconoscimento e revoca status rifugiato)



(controverse in materia di protezione internazionale)

MODIFICHE). LGS. 25/2008

modifiche alle norme sulle **notificazioni** per gli atti relativi ai procedimenti di riconoscimento status rifugiato

modifiche alle norme sul **verbale** del colloquio personale del richiedente la protezione internazionale prevedendo la videoregistrazione

modifiche alle **procedure di ricorso** in materia di protezione internazionale (velocizzandole – da rito sommario di cognizione a rito camerale a contradditorio scritto e udienza eventuale)

in sede di conversione in legge ampliati i casi nei quali deve essere fissata l'udienza entrata in vigore dopo 180 giorni

modifica in sede di conversione in legge – in caso di impossibilità di consegna da parte del responsabile del centro, <u>deposito</u> <u>presso la Questura</u> <u>per 20 giorni</u>



- si modifica (art. 7) il D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 («Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69») aggiustandolo a seguito delle modifiche di cui agli articoli precedenti in materia di competenze e notificazioni
- in sede di conversione in legge ambito esteso anche alle controversie per il riconoscimento della cittadinanza italiana

- Si modifica (art. 8) il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale») prevedendo:
 - la previsione che in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione il richiedente rimanga nel centro o struttura di accoglienza
 - che la partecipazione del richiedente all'udienza di convalida sia fatta mediante un collegamento audiovisivo
 - l'obbligo di permanenza del richiedente nel centro anche in caso di sospensione del provvedimento impugnato
 - possibilità di partecipazione dei richiedenti protezione
 internazionale ad attività di utilità sociale



Capo II -art. 8

in sede di conversione in legge:

- Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ove non già iscritto individualmente
- obbligo per il responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
- la revoca delle misure di accoglienza o l'allontanamento non giustificato del richiedente costituisce motivo per la cancellazione immediata (ma ha il diritto di essere iscritto nuovamente non appena ricompare!)
- modifica al d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 per la quale non possono essere oggetto di
 trattenimento le persone le cui condizioni di vulnerabilità siano con il trattenimento
 incompatibili (minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
 gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone
 affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che
 hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o
 legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali)



Capo II - art. 8 in particolare

L'art. 8, comma 1, lettera d) inserisce un art. 22bis al D. Lgs. 142/2015, che prevede:

- «Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
 - 3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni (in sede di conversione aggiunte Regioni e Province autonome) possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Capo II – art. 9 – art. 10

- si modifica (art. 9) il **D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.») per quanto riguarda il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione internazionale, prevedendo:
 - l'allontanamento verso lo Stato membro che ha concesso la protezione ovvero fuori EU
 - l'aggiornamento entro tre mesi al permesso di soggiorno in caso di modifica dello Stato che concede la protezione
 - l'uso delle modalità informatiche per la presentazione domanda di ricongiungimento familiare
 - accorciamento dei termini per il nulla osta per il ricongiungimento familiare (da 180 giorni a 90 giorni)
- si modifica (art. 10) il D. Lgs. decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
 aggiustandolo in funzione delle nuove norme (sezioni specializzate, presenza alle
 udienze mediante collegamento audiovisivo)



Capo II – art. 11 – art. 12 art. 13 – art. 14

- si prevede (art. 11) **l'applicazione straordinaria di magistrati** per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione
- è prevista (art. 12) l'assunzione di personale (250 unità) da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo
- si prevede (art. 13), **l'assunzione di funzionari (60)** della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e come mediatore culturale
- infine si prevede (art. 14) il potenziamento della rete diplomatica e consolare italiana nel continente africano

in sede di conversione in legge prevista la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019



quanto ci costa?

((1.Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di venti unita A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026.

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.))



Capo III – art. 15 – art. 16

- si specifica (art. 15) la competenza riguardo l'inserimento nel sistema SIS II quando la presenza di un cittadino di un paese non EU costituisca minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e si prevede l'applicazione del rito abbreviato riguardo le controversie inerenti le segnalazioni dei motivi di rifiuto di ingresso o di soggiorno (modificando il D. Lgs. 104/2010)
- si prevede (art.16) il **rito abbreviato per il ricorso sul decreto di espulsione** per motivi di sicurezza nazionale e di
 prevenzione del terrorismo

- (art. 17) dopo l'art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) del D. Lgs. 286/1998 viene aggiunto un 10 ter che prevede: «Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.»
- si stabilisce anche che il rifiuto reiterato di sottoporsi all'identificazione costituisca rischio di fuga con conseguente provvedimento di trattenimento

Capo III – art. 18 – art. 19

- (art. 18) per contrastare l'immigrazione illegale si prevedono finanziamenti sul Sistema Informativo Automatizzato con la previsione della gestione e il monitoraggio, tramite lo stesso, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare
- si modifica il codice di procedura penale affinché la competenza sia del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto per i reati di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, effettuazione di trasporto di stranieri di stranieri irregolari
- si cambia la dizione (art. 19) «centro di identificazione ed espulsione» in «centro di permamenza per i rimpatri»



Capo III

- con una modifica al D.Lgs. 286/1998 si prevede la possibilità di ripristino della detenzione quando non sia possibile procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione (come alternativo a pena detentiva o altro)
- si prevede un finanziamento di 13 milioni di euro per la realizzazione di nuovi centri e oltre 32 milioni di euro fino al 2019 per la gestione e 19 milioni di euro per l'anno in corso per le espulsioni e una modifica al trattamento economico del personale della C.R.I.

articoli aggiunti

- sono stati aggiunti due articoli
- Art. 19 bis Minori non accompagnati (1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati.) – visto che nel frattempo è stata adottata la l. 47/2017
- Art. 21 bis Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa



... per finire

- il Capo IV riporta disposizioni finanziarie, transitorie e finali
- vale la pena di capire quanto ci costa il provvedimento, anzi quanto ci costava prima della conversione in legge
 - 8.293.766 euro per l'anno 2017
 - 25.990.691 euro per l'anno 2018
 - 31.450.766 euro per l'anno 2019
 - 31.320.363 euro per l'anno 2020
 - un giochetto da 97.055.586 euro!
- e quanto ci sosta oggi dopo la conversione in legge
 - 11.101.046 euro per l'anno 2017
 - 31.203.531 euro per l'anno 2018
 - 36.636.344 euro per l'anno 2019
 - 36.514.389 euro per l'anno 2020 ... poi si prosegue fino al 2026 fino alla somma di 334.728.758 euro !!!



D.L. 14/2017

aggiunti 2 articoli in sede di conversionein legge (12bis, 16bis)

20 articoli 2 capi Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana

Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

Sezione I – Sicurezza integrata

Sezione II – Sicurezza urbana



4 TIPOLOGIE DI MISURE



MISURE STRUTTURALI



MISURE
MIGLIORATIVE DEL
CONTROLLO DEL
TERRITORIO



MISURE CONTRO
DEGRADO,
FENOMENI E
SITUAZIONI DI
RISCHIO PER LA
SICUREZZA URBANA



MISURE DI CONTESTO



MISURE STRUTTURALI

FINANZIAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA
art. 5 c. 2ter

PROGETTI PROPOSTI DA
GESTORI PATRIMONI
IMMOBILIARI, AMM.RI
CONDOMINIALI, DITTE CON
ALMENO 10 IMPIANTI,
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA,
CONSORZI, COMITATI

OPERATIVE POLIZIA
MUNICIPALE / ORGANI DI
POLIZIA DELLO STATO



MISURE MIGLIORATIVE DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

ASSUNZIONI NELLA POLIZIA MUNICIPALE

COLLABORAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO (nell'ambito dei patti art. 5)

MISURE CONTRO DEGRADO, FENOMENI E SITUAZIONI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA URBANA

- DIVIETO DI STAZIONAMENTO AREE A CORREDO DI INFRASTRUTTURE E ORDINE DI ALLONTANAMENTO
- DIVIETO DI STAZIONAMENTO CON ORDINE DI ALLONTANAMENTO SU ALTRE AREE DA INDIVIDUARE PER VIA REGOLAMENTARE
- DIVIETO DI ACCESSO IN CASO DI REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO O IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PERSONA O IL PATRIMONIO COMMESSI NELLE AREE ART. 9

NUOVI ILLECITI



- MODIFICHE ART. 50 TUEL
- MODIFICHE ART. 54 TUEL

NUOVI POTERI

SINDACO



- SOSPENSIONE EX ART 100 TULPS PER VIOLAZIONE ORDINANZA EX ART. 50 IN MATERIA DI ORARI
- •ESTENSIONE ART. 100 TULPS ANCHE AD ESERCIZI DI VICINATO
- DIVIETO DI ACCESSO A DETERMINATE AREE O OBBLIGO DI PRESENTAZIONE O DIVIETO DI ALLONTAMENTO DALLA RESIDENZA, ANCHE AD ORARI, PER I CONDANNATI PER SPACCIO

NUOVI POTERI QUESTORE



 OBBLIGO DI RIPRISTINO O RIPULITURA DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA CONDANNA PER DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO

NUOVI POTERI GIUDICE





MISURE DI CONTESTO

APPLICAZIONE EQUO
INDENNIZZO E RIMBORSO
SPESE DI DEGENZA PER CAUSA
DI SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

FORMAZIONE CONGIUNTA
POLIZIA MUNICIPALE/ORGANI
DI POLIZIA DELLO STATO

ALLUNGAMENTO DEL TEMPO
DI FLAGRANZA AL MOMENTO
DEL RECUPERO DELLE
IMMAGINI VIDEO IN CASO DI
DETERMINATI REATI
(COMUNQUE ENTRO 48 ORE)



definisce la «sicurezza integrata»

insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali



- si ribadisce la competenza dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza»
- si parla di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, prevedendo:
 - scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
 - interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio
 - aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia



 si eleva al rango di norma di legge la definizione di «sicurezza urbana» (modificata in sede di conversione in legge)

bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della culturadel rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Capo I – art. 3 e art. 5 Gli strumenti di partenariato e coordinamento

strumenti

accordi per la promozione della sicurezza integrata (art. 3)

competenze delle

Regioni e Province

autonome

competenze dello

Stato

individuazione di strumenti di monitoraggio

patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5)

competenza

Sindaci e Prefetti





linee guida Conferenza Stato – città e autonomie locali

Partenariato e coordinamento: gli accordi ex art. 3

<u>accordi</u>

per la promozione della sicurezza integrata (art. 3)

competenze delle Regioni e Province autonome

competenze dello Stato

iniziative e progetti per la promozione della sicurezza

disciplina degli interventi di sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale

rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale



Partenariato e coordinamento: i patti ex art. 5

<u>patti</u>

per l'attuazione della sicurezza urbana ex art. 5

competenza Sindaci e Prefetti

obiettivi

prevenzione e contrasto fenomeni criminalità predatoria

tutela della legalità promozione del rispetto del decoro urbano

promozione inclusione, protezione e solidarietà sociale

si conseguono con

servizi e interventi di prossimità iniziative di dissuasione di ogni condotta illecita collaborazione
istituzionale per
individuazione aree
divieto di
stazionamento

azioni e progetti per eliminazione fattori marginalità

S.it CEAUS

CEAU

sergio.bedessi@cedus.it www.cedus.it

PER CONFRONTO

- D.L. 14/2017,
- bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati. l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la **p**romozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile
- D.M. 5 agosto 2008
- bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale



- per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati
- possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati



- nell'ambito dei patti (art. 5) e degli accordi (art. 3) essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione
- alla realizzazione degli obiettivi possono concorrere enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati ferma restando la finalità pubblica dell'intervento
- gli accordi e i patti possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale, amministratori di condomini, imprese dotate di almeno dieci impianti, associazioni di categoria, consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati
- a favore di questi soggetti i Comuni possono deliberare detrazioni IMU e
 TASI

aggiunte in sede di conversione



- grazie al comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione in legge si dispone che negli anni 2017 e 2018 i Comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possano finalmente assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale
- in pratica per il 2017, 80 per cento della spesa del personale cessato nell'anno precedente, dal 2018 il 100 per cento
- rimangono fermi ovviamente gli obblighi generali di contenimento della spesa di personale
- da notare che le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale
- la norma ha sbloccato, sia pure con alcune limitazioni, le assunzioni per i corpi e servizi di polizia locale, dopo anni di totale immobilismo
- indiscussa utilità pratica e se la si valuta in congiunzione ai commi da 2-ter a 2-sexies che dispongono in merito all'equo indennizzo e al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale della polizia locale, va riconosciuto che si tratta di un notevole passo avanti dopo decenni di stasi e di una risposta strutturale ed importante al problema sicurezza



- si modifica il TUEL agli articoli 50 e 54, così influendo sui poteri del sindaco
- si prevede che nelle materie del riformulato comma 50 TUEL il Comune possa adottare specifici regolamenti (situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto
- in pratica si riordinano tutte le potestà di incisione che il Comune possiede in tema di tutela della vivibilità e del decoro in ambito urbano



CONFRONTO ART. 50 c.5 TUEL

- precedente versione
- 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- versione D.L. 14/2017
- 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.



CONFRONTO ART. 50 c.7 TUEL

- precedente versione
- 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- versione D.L. 14/2017
 - 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - 7.bis II sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
 - 7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico



CONFRONTO ART. 54 c.4bis TUEL

- precedente versione
- Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
 - 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attivazione.

cassato «, anche» Corte Costituzionale, sentenza 115/2011

- versione D.L. 14/2017
- I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, <u>ovvero</u> riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.



- si prevede un nuovo illecito amministrativo: porre in essere condotte che impediscono (prima della conversione si diceva «limitano») la («libera» tolta in fase di conversione) accessibilità e la fruizione di aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze
- sanzione: da 100 a 300 euro
- sanzione accessoria: ordine di allontamento
- l'ordine di allontanamento si applica anche in caso di violazione degli art. 688 e 726 c.p. (Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) nonché in caso di applicazione di sanzioni art. 29 D. Lgs. 114/1998 (esercizio commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o in violazione della stessa), aggiunto in sede di conversione art. 7 comma 15-bis cds



aumentati in sede di conversione

- i Comuni **possono individuare** «aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni» relative al nuovo illecito amministrativo
- i proventi sono utilizzati per iniziative di miglioramento del decoro urbano
- l'ordine di allontamento è redatto per scritto, specificando che decade dopo 48 ore, e che in caso di violazione si ha la sanzione aumentata del doppio
- copia deve essere trasmessa al Questore e, se del caso, ai Servizi Socio Sanitari
- in caso di reiterazione il Questore può disporre il divieto di accesso a una o più aree per un periodo non superiore a 6 mesi. La durata è da 6 mesi a 2 anni in caso di soggetto condannato negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio. In caso il soggetto sia minorenne il Questore comunica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- in caso di condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nei luoghi previsti dall'art. 9 la concessione della condizionale può essere subordinata all'imposizione del divieto di accesso



- l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore e si devono riporare le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato
- si deve specificare che l'efficacia cessa trascorse 48 ore dall'accertamento
- si deve specificare che la sua violazione è soggetta alla stessa sanzione amministrativa pecuniaria aumentata del doppio (doppia? tripla?)
- la copia del provvedimento deve essere trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni
- nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9 il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto
- la durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio
- nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati



- (aggiunto in sede di conversione in legge)
- 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

- disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
- si prevede che il Prefetto possa impartire, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica con clausola di risarcimento in forma specifica in caso di annullamento dell'atto
- in sede di conversione in legge è stata aggiunta la possibilità, per il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, di dare disposizioni in deroga a quanto previsto dalle norme sull'occupazione sulla lotta all'occupazione abusiva di immobili



Capo II – art. 12 – art. 12bis

- si prevede (art. 12) la possibilità per il Questore di sospendere l'attività dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 100 TULPS per un massimo di 15 giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze del sindaco
- estesa con l'art. 12 bis anche agli esercizi di vicinato
- si precisa il periodo di sospensione dell'attività per chi vende o somministra alcol ai minori (da 15 giorni a 3 mesi)

- si prevedono (art. 13) ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi (in sede di conversione in legge aggiunti scuole, plessi scolastici, sedi universitarie), locali pubblici o aperti al pubblico con il divieto di accesso o stazionamento nei pressi degli stessi luoghi nei confronti di persone che siano state condannate (in via definitiva o anche solo con sentenza confermata in appello negli ultimi tre anni) per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope avvenuta in detti locali o nelle vicinanze (provvedimento del Questore)
- il divieto va da 1 a 5 anni
- il Questore può altresì disporre nei confronti degli stessi soggetti
 - obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
 presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare
 nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non
 uscirne prima di altra ora prefissata
 - divieto di allontanarsi dal comune di residenza
 - obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici



- I divieti previsti per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti o
 psicotrope possono essere disposti anche nei confronti di soggetti
 minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di
 età
- la violazione di tali divieti è puntia con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno
- in caso di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, o nei pubblici esercizi, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati



- si rinnova la previsione del numero unico europeo 112 con possibilità di assunzione, da parte delle Regioni, di personale apposito
- si integra la disciplina sulle misure di prevenzione personali
- si modifica l'art. 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) introducendo l'obbligo di ripristino e ripulitura a seguito di condanna

Capo II – art. 15 – art. 16 – art. 16bis

- art. 15 integra la disciplina sulle misure di prevenzione personali
- art. 16 si modifica l'art. 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) introducendo l'obbligo di ripristino e ripulitura a seguito di condanna
- art. 16 bis si modifica il cds prevendo per i parcheggiatori abusivi una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite



2008: GLI OBIETTIVI



Norme destinate a influire sui grandi episodi criminosi e sulla malavita organizzata



Norme destinate ad influire sulla "sicurezza urbana"



Norme destinate ad influire sulla sicurezza stradale



Norme destinate ad influire sulla sinergia polizia locale – polizie dello Stato



Norme destinate ad un maggior controllo del fenomeno immigrazione

d.l. 92/2008 e successivi («pacchetto sicurezza»)



2008/2017: GLI ATTORI



Norme destinate ad essere applicate da parte del SINDACO



Norme destinate ad essere applicate da parte del COMUNE



Norme destinate ad essere applicate da parte del PREFETTO



Norme destinate ad essere applicate da parte degli ORGANI DI POLIZIA



Norme destinate ad essere utilizzate da parte dei PRIVATI

d.l. 92/2008 e successivi («pacchetto sicurezza») – d.l. 14/207 – l. 47/2017 - 13/2017



2017: GLI OBIETTIVI



Norme destinate ad influire sulla "sicurezza urbana"



Norme destinate ad influire sulla sinergia polizia locale – polizie dello Stato



Norme destinate ad un maggior controllo del fenomeno immigrazione

d.l. 14/2017 - l. 47/2017 - d.l. 13/2017



il percorso di partenariato e collaborazione fra Stato e Comuni in materia di sicurezza fino al 2008

1986

1977

1991

1997 1998 1999

2001

2001 2008

• I. 65/1986

attribuzione funzioni ausiliarie p.s. al personale della polizia municipale d.p.r. 616/1977 conferimento ai comuni di funzioni di polizia locale urbana e rurale d.l. 152/1991
 piani
 coordinati di
 controllo del
 territorio con
 partecipazione
 della polizia
 municipale in

funzione di

p.g.

 accordo governo/ANCI su protocolli d'intesa e patti per la sicurezza

 d.lgs.
 112/1998
 conferimento funzioni di polizia
 amministrativa
 ai comuni

d.lgs.
 279/1999
 partecipazione
 sindaco al
 comitato
 provinciale
 ordine e
 sicurezza
 pubblica

 piani coordinati di controllo del territorio con la partecipazione della polizia municipale (non più solo

municipale (non più solo per funzioni di p.g.), possibilità di presidi mobili patti per la sicurezza in molte città (250 al 2006)

> poteri di ordinanza al sindaco in materia di sicurezza urbana

d.l. 92/2008 (primo

passaggio del «pacchetto

sicurezza»)

 obbligo di determinare i rapporti di reciproca collaborazione fra polizia municipale e organi di polizia dello Stato



il percorso di partenariato e collaborazione fra Stato e Comuni in materia di sicurezza dal 2008 ad oggi

hanno contribuito ad una definizione più ampia del tema «sicurezza urbana», correlandolo ad altri fenomeni

norme da leggersi in congiunzione con il d.l.
13/2017 che modificando la normativa sull'immigrazione attribuendo competenze ai Comuni contribuisce ad influire sulla sicurezza urbana

d.l. 92/2008 (primo passaggio del «pacchetto sicurezza») D.L. 11/2009 I. 94/2009

(altre norme del «pacchetto sicurezza») d.l. 14/2017

- poteri di ordinanza al sindaco in materia di sicurezza urbana (poi rimodulati dalla sentenza 115 Cort. Cost.)
- obbligo di determinare i rapporti di reciproca collaborazione fra polizia municipale e organi di polizia dello Stato
- accesso della polizia municipale alle banche dati nazionali (poi disatteso)

- norme in materia di decoro e occupazione di suolo pubblico
- migliorate possibilità di videosorveglianza per i Comuni
- possibiltà di avvalersi di associazioni per la segnalazione di eventi che possono metterein pericolo la sicurezza urbana
- patti per l'attuazione della sicurezza urbana con specifici obiettivi
- interconnessione sale operative
- scambio informativo
- aggiornamento professionale integrato



Considerazioni

- i due provvedimenti sono sicuramente qualcosa di positivo e vanno apprezzati in quanto cercano di influire ad ampio spettro sui due temi principali con misure articolate, alcune delle quali denotano, finalmente, la voglia di essere proattivi
- si tratta di norme concentrate su pochi aspetti e quindi più incisive
- in particolare meritevoli di nota:
 - il tentativo di velocizzare e migliorare dal punto di vista procedurale i procedimenti di riconoscimento di protezione internazionale
 - lo sforzo economico nel cercare di andare a monte del problema
 - la definizione di sicurezza urbana ora contenuta nella legge
 - rimodulazione dei poteri del Sindaco con maggiore incisività
 - norme di legge specifiche sull'occupazione di particolari aree
 - il tentativo di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti cercando di intervenire a livello territoriale
 - l'apertura alle assunzioni nella polizia municipale
 - la possibilità di sinergie con i privati



Grazie per l'attenzione!

Sergio Bedessi

bedessi@bedessi.org

CEDUS

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale sergio.bedessi@cedus.it

